



UNIONE EUROPEA

Fondi Strutturali e di Investimento Europei

PON Città Metropolitane 2014-2020

Asse 7 Ripresa sociale, economica e occupazionale
(REACT-EU FSE) –

Obiettivo specifico 7.1 – rafforzamento sociale nelle città metropolitane

Azione 7.1.1 - Ripresa sociale, economica e occupazionale - Operazione codice locale progetto FI7.1.1e “Educativa di strada per adulti (servizi per l’attivazione di percorsi di inclusione sociale) - finanziato nell’ambito della risposta dell’UE alla pandemia di Covid 19”

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs n. 50/2016, mediante il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START), per l'appalto del servizio “Educativa di strada per adulti: servizi per l’attivazione di percorsi di inclusione sociale”


CIG 9299286D8F

CUP H15I22000100007

Capitolato di Gara

Firenze





Art. 1 - Oggetto

Il presente Capitolato d'appalto disciplina l'affidamento del servizio in intestazione per la realizzazione di interventi di varia natura tesi a fornire una rapida risposta (anche in emergenza) a situazioni di marginalità sociale e di rischio di esclusione, acutizzate dagli effetti della pandemia di Covid-19, anche tramite attività educativa di strada, finalizzati all'inclusione sociale, tramite la costruzione di percorsi personalizzati di accompagnamento ai servizi sociali, anche di autonomia abitativa.

Il servizio è destinato a soggetti singoli e nuclei familiari vulnerabili e senza dimora o che, anche a causa della crisi economica ed occupazionale generata dal Covid 19, abbiano perso la loro abitazione (sfratto o altri motivi), intercettati a Firenze anche tramite servizi di strada, a rischio di esclusione ed in emergenza sociale ed abitativa. Gli interventi devono essere realizzati sulla base di misure personalizzate tese al sostegno ed alla costruzione di percorsi di inclusione attiva, partendo anche da soluzioni emergenziali che consentano alla persona/nucleo di non cadere in improvvise situazioni di indigenza tali da pregiudicare il futuro, elaborati in funzione del fabbisogno prevalente rilevato, della peculiarità dello svantaggio, considerato nella sua dimensione dinamica (dalla vulnerabilità transitoria allo svantaggio conclamato) e dagli obiettivi personalizzati di autonomia e inclusione sociale condivisi con i beneficiari.

Il servizio intende quindi attivare percorsi d'inclusione sociale, attraverso la rete dei servizi presenti sul territorio e in generale utilizzando tutte le risorse di rete della comunità. È pertanto obiettivo del servizio:

- conoscere e monitorare la situazione della popolazione che si trova in strada o, comunque, senza dimora in conseguenza di condizioni di emarginazione sociale e/o di eventi improvvisi anche dovuti al periodo di crisi economica ed occupazionale generati dal Covid 19;
- attivare canali di comunicazione, presa di contatto, mediazione tra la popolazione in oggetto ed i servizi;
- intervenire nella prevenzione delle situazioni di rischio;
- costruire percorsi guidati di avvicinamento ai servizi e accompagnare la presa in carico dei servizi nel caso di necessità;
- costruire percorsi d'inclusione e re-inclusione sociale, partendo dalla risoluzione di situazioni emergenziali che comportino anche la messa in sicurezza per periodi limitati della persona/nucleo in soluzioni alloggiative/alberghiere temporanee, per consentire la costruzione di percorsi assistenziali e di inclusione sociali condivisi. Tali percorsi possono portare alla previsione per una fase iniziale di percorsi abitativi temporanei/alloggi transitori, anche nei termini della pratica dell' Housing First (ovvero un approccio di intervento nell'ambito delle politiche per il contrasto alla grave marginalità basato prevalentemente sull'inserimento diretto in



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

appartamenti indipendenti di persone senza dimora con problemi di salute mentale o in situazione di disagio socio-abitativo allo scopo di favorirne percorsi di benessere e integrazione sociale che l'esperienza pandemica ha cronicizzato) dove ritenuto necessario ed Housing Led (ovvero strategie che promuovano forme di residenzialità combinate con servizi di assistenza, cura e supporto sociale, cercando il coinvolgimento dei quartieri e dei territori locali sulla base del monitoraggio della situazione della popolazione che si trova in strada o, comunque, senza dimora in conseguenza di condizioni di emarginazione sociale e/o di eventi improvvisi anche dovuti al periodo di crisi economica ed occupazionale generati dal Covid 19) in una cornice di rispetto delle differenze culturali, anche in una prospettiva di riduzione dei rischi connessi al possibile degrado verso l'esperienza di strada e/o all'assenza di dimora, come elemento di transizione verso la vita di strada, favorendo così una rapida risposta (anche in emergenza) a situazioni di disagio sociale temporaneo o di marginalità sociale e di rischio di esclusione, acutizzate dagli effetti della pandemia.

Art. 2 - Destinatari

I destinatari del servizio sono i singoli ed i nuclei familiari, anche monogenitoriali, che:

- penalizzati dalla crisi economica ed occupazionale acutizzata dal Covid 19, abbiano perso il lavoro o si trovino in condizioni di precariato, con conseguenze anche sull'abitazione (a seguito di sfratto o altre problematiche), che necessitano della messa in sicurezza per periodi limitati in soluzioni alloggiative/alberghiere temporanee.
- i senza dimora, in condizione di vulnerabilità ed a rischio di emarginazione sociale intercettati a Firenze, anche grazie al servizio di educativa di strada, che necessitano di interventi di accompagnamento verso percorsi d'inclusione e re-inclusione sociale, compresa la fase iniziale di accompagnamento a percorsi abitativi nei termini della pratica dell'Housing First e Housing Led.

La presa in carico dei destinatari avviene sia sulla base della segnalazione dei Servizi Sociali del Comune, a seguito *dell'intercettazione* di situazioni emergenziali mediante l'attività di equipe ricondotta a una o più unità mobili e sulla base di segnalazioni da parte di altri sportelli/punti accoglienza connessi ad altri servizi comunali per l'attivazione di percorsi per l'inclusione sociale.

Il servizio è rivolto a tutta la popolazione che si trova in una situazione di improvviso impoverimento (perdita lavoro, lavoro divenuto precario, perdita alloggio) causato principalmente dalla pandemia Covid 19 e dai suoi effetti e a quella presente su strada in condizione di bisogno, a prescindere dalla presenza di dipendenza da sostanze, dal titolo di soggiorno in Italia, dalla volontarietà della scelta della strada e dell'essere senza dimora.

Art. 3 – Luogo di esecuzione

Il servizio di cui al presente capitolo si svolge nel territorio del Comune di Firenze ed afferisce ai destinatari intercettati a Firenze.





UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

Art. 4 – Durata

L'appalto decorre dalla data stabilita nel provvedimento di affidamento del servizio, prevista per il 1° settembre 2022 e si conclude il 30 novembre 2023, fatta salva la possibilità di rinnovo e di proroga tecnica di cui al successivo articolo 9. Alla scadenza dell'appalto, salvo quanto previsto nei commi successivi, il rapporto si intende risolto di diritto senza obbligo di disdetta e/o preavviso.

In caso di cambio di gestione, alla scadenza del rapporto contrattuale, il soggetto aggiudicatario si impegna a collaborare con i nuovi soggetti subentranti al fine di garantire un efficace passaggio di consegne, senza oneri aggiuntivi per il Comune.

Art. 5 - Prestazioni richieste - Modalità organizzative e di gestione del servizio

Le prestazioni richieste attengono all'organizzazione di un servizio articolato su linee di intervento diverse, seppur tra loro strettamente connesse: a) Presidio del territorio, anche grazie al servizio di educativa di strada di cui al presente capitolo ed intercettazioni emergenze diffuse; b) Presa in carico di emergenze segnalate dai servizi sociali o da altri punti di accesso/sportelli della rete di assistenza; c) Programmazione e messa in atto di misure personalizzate a sostegno dei percorsi di inclusione.

Le finalità sono dunque quella di implementare una concreta operatività del servizio di educativa di strada – in modo da poter fornire una rapida risposta, anche in emergenza, a situazioni di marginalità sociale e di rischio di esclusione acutizzate dagli effetti della pandemia di Covid 19 – e coordinarlo con i servizi esistenti per la gestione delle problematiche legate a situazione di improvviso impoverimento (perdita lavoro, lavoro divenuto precario, perdita alloggio) - causato principalmente dalla pandemia e dai suoi effetti - e di marginalità ed esclusione sociale e quella di orientare l'attivazione di percorsi di inclusione e re-inclusione sociale in una logica di accompagnamento al superamento delle situazioni di crisi, anche se temporanee, tramite l'avvicinamento ai servizi sociali, compresa l'eventuale messa in sicurezza in urgenza per periodi limitati della persona/nuclei familiari in soluzioni alloggiative (anche di tipo alberghiero) transitorie, nonché la fase successiva di accompagnamento a percorsi di autonomia abitativa nei termini della pratica dell' Housing First e Housing Led.

L'aggiudicatario dovrà partire da una lettura rinnovata del contesto di riferimento che, anche a causa degli effetti prodotti dalla pandemia, evidenzi le nuove forme di disagio e marginalità e l'acutizzarsi delle preesistenti. Tale analisi (o mappatura) deve essere intesa come un processo in divenire, reso possibile dal servizio di educativa di strada e dalla funzione di presidio territoriale che il servizio stesso deve assumere con l'obiettivo di riconoscere ed intercettare le situazioni di disagio derivanti dalle nuove forme di povertà e dall'inasprimento di quelle tradizionalmente rilevate al fine di facilitare una ripresa sociale, economica ed occupazionale.

L'aggiudicatario deve quindi poi costruire, puntando sulle specifiche caratteristiche, capacità di autonomia e autodeterminazione di ciascun destinatario, percorsi personalizzati di accompagnamento ai servizi sociali e socio-sanitari e/o percorsi d'inclusione e re-inclusione sociale, compresa la messa in



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

sicurezza in urgenza, per periodi limitati, della persona o dei nuclei interessati in soluzioni alloggiative (anche di tipo alberghiero) temporanee e la fase iniziale di accompagnamento a percorsi abitativi e all'autonomia nei termini della pratica dell' Housing First e Housing Led, senza trascurare la multi-dimensionalità che spesso caratterizza la condizione di esclusione/marginalità sociale allo scopo di favorire percorsi di inserimento di inclusione sociale verso una ritrovata normalità di vita.

In tal senso il soggetto gestore deve prevedere e realizzare diverse tipologie di intervento, modulabili e differenziate a seconda dei bisogni dei soggetti e dei nuclei familiari presi in carico a seguito di intercettazione da parte degli educatori di strada o su segnalazione del Comune, che siano in sinergia ed allineabili con altri servizi e progettualità e/o con altre misure (politiche/servizi/progettualità) di carattere territoriale, regionale o nazionale, gestiti comunque dal Comune di Firenze, per attivare il miglior e più funzionale intervento e/o percorso di accompagnamento.

All'obiettivo della presa in carico d'emergenza considerata principalmente nella sua dimensione socio-assistenziale si affianca ed assume rilievo l'obiettivo di una progressiva ri-acquisizione o nuova assunzione di abilità sociali ed altre capacità da parte dei soggetti beneficiari, dove al crescere dell'autonomia diminuisce l'intervento sociale in una visione impostata sul presupposto che l'adulto, anche in condizione di marginalità estrema, possa – se opportunamente sostenuto – raggiungere obiettivi di autonomia e di benessere.

Riguardo l'aspetto di accompagnamento all'autonomia, il gestore deve offrire una pronta risposta a situazioni di emergenza nei confronti di soggetti e nuclei familiari vulnerabili ed a rischio di esclusione sociale, particolarmente per situazioni legate all'improvviso impoverimento (perdita lavoro, lavoro divenuto precario, perdita alloggio) causato principalmente dalla pandemia Covid 19 e dai suoi effetti. Il tutto a seguito di segnalazione da parte delle unità mobili, di sportelli/punti di accesso di servizi alla persona e su segnalazione diretta dei servizi sociali del Comune.

L'organizzazione del servizio, oggetto del presente capitolato, dovrà essere impostata secondo i seguenti principi:

- ✓ promuovere interventi di inclusione attiva, socializzazione e condivisione, orientati all'emancipazione dei soggetti beneficiari dal bisogno e dall'assistenza, tesi al superamento della situazione di crisi e marginalità sociale e di rischio di esclusione, acutizzate dagli effetti della pandemia di Covid-19, anche con soluzioni emergenziali temporanee tempestive, come presupposto del reinserimento sociale ed eventualmente occupazionale;
- ✓ sostenere interventi in cui i diretti interessati siano chiamati a svolgere un ruolo attivo e responsabile, fin dalla progettazione degli interventi, per mezzo di attività di facilitazione volte a sostenere la partecipazione e l'espressione dei bisogni dei destinatari;
- ✓ incentivare forme di rete con soggetti pubblici/privati e del terzo settore, sia per favorire una più efficace programmazione degli interventi che per ottimizzare la realizzazione dei percorsi personalizzati;
- ✓ garantire la flessibilità nell'ambito della progettazione personalizzata degli interventi, tenuto conto della complessità e della specificità di ciascun destinatario. La persona beneficiaria dell'intervento dovrà essere compartecipe del proprio progetto di intervento ed avere un unico referente cui rivolgersi;



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

Il servizio deve essere realizzato in coerenza con i seguenti vincoli organizzativi, pur salvaguardando la necessaria flessibilità resa opportuna dalle caratteristiche del servizio stesso:

1. Attività di coordinamento del servizio, tramite personale di coordinamento dedicato, per una media di 38 ore settimanali.
2. Messa in atto dell'attività educativa di strada prevedendone l'operatività nella fascia oraria 9,00 – 23,00, per una dimensione pari a complessive n. 40 ore giornaliere in media per ogni giorno feriale dal lunedì al sabato.
3. gli interventi di accompagnamento/facilitazione in un'ottica di promozione dell'autonomia dovranno essere assicurati per l'intera durata dell'appalto, per una dimensione pari a complessive 30 ore giornaliere in media per ogni giorno feriale dal lunedì al sabato, che si intendono comprensive delle attività rivolte ai destinatari diretti ed indiretti, della programmazione individuale, delle verifiche e del raccordo operativo con i soggetti coinvolti, nonché di ogni altro intervento inerente l'attuazione del presente capitolo. L'impresa aggiudicataria e il Comune possono concordare una diversa ripartizione nell'arco della settimana del suddetto monte ore.
4. È altresì prevista, per l'intera durata del servizio, la somma complessiva di € 206.250,00, destinata all'attivazione da parte dell'impresa appaltatrice di misure emergenziali temporanee individuali di sostegno diretto e accompagnamento all'autonomia, in favore delle singole persone o dei nuclei destinatari in difficoltà nell'affrontare spese per il mantenimento o la promozione dell'autonomia, anche a causa dell'emergenza sanitaria, secondo un progetto condiviso con i servizi sociali. Il valore massimo mensile dei singoli progetti oggetto delle misure è stabilito in € 300,00 per nuclei composti da una persona. In caso di progetti in favore di nuclei composti da più persone o da aggregazioni di singole persone, il valore massimo mensile dei singoli progetti è determinato moltiplicando il suddetto valore mensile per il numero dei componenti interessati, fino a un massimo di € 1.500,00. Fermi restando i valori mensili massimi di cui sopra, il valore mensile riconoscibile per ogni singola misura è pari alle spese sostenute, rendicontate e comprovate dall'impresa affidataria per l'attuazione del progetto caratterizzante la misura stessa. L'eventuale eccedenza del valore così determinato della singola misura rispetto ai valori massimi sopra stabiliti non sarà in carico del Comune, fatte salve situazioni di particolare complessità, anche in termini di dimensioni del nucleo o di condizioni di fragilità del nucleo stesso, sulla base di una valutazione concordata con i servizi sociali, fermo restando il tetto di budget complessivo destinato all'attivazione delle misure.

Eventuali minori ore prestate nel periodo oggetto di fatturazione determinano, in assenza di una programmazione di recupero nel periodo successivo, una riduzione del corrispettivo dovuto pari a:

- Per il personale di coordinamento: € 20,50 orari ridotti della percentuale di ribasso offerta;
- Per gli operatori dell'attività di educativa di strada e degli interventi di accompagnamento/facilitazione: € 19,50 orari ridotti della percentuale di ribasso offerta;

Quanto sopra vale esclusivamente in caso di eventi occasionali e non prevedibili (come, ad esempio, in caso di improvvisa malattia) che rendono difficoltosa la pronta sostituzione, che va in ogni caso garantita entro 3 giorni lavorativi, e che comunque comportino assenze contemporanee in misura tale da non pregiudicare la funzionalità del servizio (ad esempio, assenze tali da non consentire l'intera



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

copertura della fascia oraria giornaliera prevista per gli educatori di strada).

Tutte le attività saranno coordinate ed in stretta connessione con il Servizio Sociale Professionale dedicato all'area della marginalità.

La stima del monte orario di cui al presente articolo non costituisce impegno vincolante per l'Ente, potendo ritenersi necessario una diversa distribuzione delle stesse in relazione all'effettivo numero degli utenti, alle loro effettive esigenze o per qualsiasi altra causa, ai sensi del successivo art. 9.

Il Comune si riserva la possibilità di mettere a disposizione dell'impresa aggiudicataria, tramite appositi atti e accordi, propri immobili o locali da destinare alla realizzazione del servizio di cui al presente capitolato, con particolare riferimento all'attivazione delle misure emergenziali temporanee sopra descritte.

Art. 6 - Figure professionali

Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente capitolato, l'aggiudicatario dovrà garantire la presenza delle figure professionali necessarie, in funzione delle prestazioni richieste. In particolare:

Figure professionali

Coordinatore/responsabile con formazione ed esperienza professionale comprovata e consolidata per realizzare/sviluppare/coordinare le attività oggetto del presente capitolato.

Educatori con competenze e comprovata esperienza nella gestione di servizi e interventi del presente capitolato.

Al soggetto aggiudicatario è richiesto di:

- a) garantire il costante aggiornamento delle figure professionali coinvolte rispetto alle problematiche dei servizi e degli interventi oggetto del presente capitolato, secondo la proposta formativa riportata dall'impresa nell'offerta tecnica, la cui realizzazione va comprovata tramite idonea documentazione (fogli di presenza, attestazioni, ecc.);
- b) garantire la continuità del servizio e provvedere alla sostituzione di eventuali assenze di personale con soggetti idonei allo svolgimento delle mansioni previste ed in possesso degli stessi requisiti professionali.

Art. 7 - Vincoli organizzativi

Il Servizio oggetto del presente capitolato deve essere organizzato in forma integrata e unitaria, al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi fissati. A tal fine, il soggetto aggiudicatario deve garantire la gestione coordinata e integrata delle attività di cui al presente capitolato, curando le necessarie forme di



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

raccordo operativo con i referenti del Comune di Firenze. Il suddetto servizio potrà essere ridotto o temporaneamente sospeso, in relazione a sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

L'aggiudicatario dovrà garantire, dall'inizio dell'attività, l'esistenza di una sede organizzativa all'interno del territorio del Comune di Firenze, ovvero in mancanza, si obbliga a costituirla entro 30 giorni dall'inizio del servizio. Tale sede dovrà risultare idonea e funzionale all'organizzazione del servizio e dovrà essere dotata di connettività dati e telefonica e di idonea attrezzatura informatica e regolarmente presidiata da apposito personale.

Art. 8 - Corrispettivo dell'appalto e modalità di pagamento

L'importo complessivo IVA esclusa, per l'intera durata dell'appalto prevista in 15 mesi, è pari a **€ 856.607,46**; così suddiviso:

- a) € 640.044,96 oltre IVA, se dovuta, quale quota relativa alla componente servizi, costi generali ed utile di impresa (componente soggetta a ribasso);
- b) € 206.250,00 quale quota stanziata per le misure in favore dei beneficiari delle misure di accompagnamento all'autonomia (componente fuori campo IVA e non soggetta a ribasso);
- c) € 10.312,50 oltre IVA, se dovuta, corrispondente al 5% del valore delle misure di cui alla lettera b), quale corrispettivo massimo per l'attività organizzativa e gestionale connessa all'attivazione delle misure stesse (componente non soggetta a ribasso).

Il suddetto corrispettivo e le relative quote di suddivisione tra le suddette lettere a), b) e c) sono da considerare ridotti in misura proporzionale all'eventuale minore durata dell'appalto rispetto ai 15 mesi preventivati.

Non sono previsti oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, in quanto per l'esecuzione del servizio non si ravvisano rischi di interferenza.

L'importo sarà erogato a cadenza trimestrale a seguito della verifica da parte direttore dell'esecuzione del contratto della regolare esecuzione del servizio richiesto, in ragione delle prestazioni effettivamente erogate.

I pagamenti verranno effettuati dietro presentazione dei seguenti documenti contabili:

- I. Fattura pari all'importo su base trimestrale (oltre IVA, se dovuta) della quota di corrispettivo di cui alla suddetta lettera a);
- II. Nota di debito trimestrale fuori campo IVA per il rimborso dell'importo complessivo delle spese sostenute per le misure di cui alla lettera b) effettivamente attivate in attuazione dei relativi progetti condivisi con i servizi sociali e in ragione dei valori specifici dei progetti stessi, così come determinati secondo quanto stabilito all'articolo 5;
- III. Fattura trimestrale pari al 5% (oltre IVA, se dovuta), dell'importo della nota di debito di cui al punto precedente, quale corrispettivo per l'attività organizzativa e gestionale connessa all'attivazione delle relative misure.



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

Qualora la durata del servizio non corrisponda a un multiplo intero del trimestre, l'ultima fattura/nota di debito può essere riferita a un periodo di diversa durata.

Dietro richiesta dell'impresa aggiudicataria, il Comune può anticipare fino a un massimo del 15% della somma complessiva destinata alla copertura delle misure di cui al punto b).

Alla fattura di cui alla lettera a) occorre allegare il rendiconto delle ore di personale impiegato nel servizio. Qualora il numero di ore erogate in riferimento alle singole figure sia inferiore a quello previsto per il periodo oggetto di fatturazione, esclusivamente in conseguenza di eventi occasionali e non prevedibili che rendono difficoltosa la pronta sostituzione e che comunque non pregiudicano la funzionalità del servizio, il gestore dovrà allegare un programma di recupero delle minori ore rese o, in alternativa, dovrà ridurre l'importo della fattura secondo i criteri allo scopo indicati all'articolo 5.

L'impresa aggiudicataria dell'appalto è tenuta a comunicare alla stazione appaltante il proprio regime fiscale, in relazione all'attività oggetto dell'appalto, in sede di presentazione dell'offerta economica. Con tale corrispettivo l'appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi essendo in tutto e per tutto soddisfatto con il pagamento del corrispettivo pattuito, essendo escluse revisioni durante il periodo di durata naturale del contratto. Con tale corrispettivo l'appaltatore si intende altresì compensato per qualsiasi onere derivante dalla fornitura di materiali e/o dall'acquisizione di tutti gli eventuali servizi strumentali allo svolgimento delle attività previste dal presente capitolato. Il corrispettivo si intende invariabile ed indipendente da qualunque eventualità sopravvenuta o di cui l'impresa aggiudicataria non abbia tenuto presente. L'impresa aggiudicataria non avrà perciò ragione di pretendere sovraprezzi ed indennità speciali di nessun genere per l'aumento dei costi o per costi non previsti.

Le fatture o i documenti contabili equipollenti dovranno pervenire alla Direzione Servizi Sociali, Viale De Amicis, 21, Firenze, che, dopo verifica circa il regolare svolgimento del servizio, provvederà alla liquidazione di quanto dovuto entro 60 giorni dalla data di presentazione delle stesse.

L'importo destinato alle misure di accompagnamento all'autonomia di cui al punto b) verrà liquidato sulla base della presentazione dei titoli/giustificativi comprovanti le spese, le quali devono essere effettivamente sostenute e collegate al servizio in argomento.

Il pagamento del corrispettivo avverrà altresì previa verifica della regolarità relativa agli adempimenti previdenziali, assicurativi e assistenziali effettuata dall'Amministrazione Comunale attraverso la richiesta del Documento Unico di regolarità contributiva (DURC).

Le fatture in formato elettronico dovranno obbligatoriamente contenere le seguenti indicazioni:

- Oggetto: PON Metro Firenze 2014-2020 - Operazione codice locale progetto FI7.1.1e “Educativa di strada per adulti - Servizi di promozione dell'inclusione sociale” – finanziato nell'ambito della risposta dell'UE alla pandemia di Covid 19;
- Codice IPA: W3UPXG (per fatture intestate alla Direzione Servizi Sociali);
- Firma elettronica qualificata o digitale da parte del fornitore o di un terzo soggetto delegato
- Codice Cig: 9299286D8F



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

Codice CUP: H15I22000100007

- Numero dell'impegno;
- Numero della Determina Dirigenziale di assunzione dell'impegno;
- Dizione “Scissione dei pagamenti” di cui all’ art. 17 ter DPR 633/72, introdotta dalla Legge di stabilità 2015, nel caso di corrispettivi soggetti ad IVA fatturati dal 1.1.2015 e non rientranti nella tipologia del “Reverse Charge” per servizi commerciali relativi a servizi di pulizia, demolizione, installazione impianti e completamento di edifici”.

Art. 9 -Opzioni e modifiche al contratto durante il periodo di efficacia

Le modifiche alla durata ovvero all'ammontare delle prestazioni previste dal contratto, in corso di validità dello stesso, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, potranno essere autorizzate dal R.U.P., su richiesta motivata del direttore dell'esecuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

- 1) **(Opzione di aumento delle prestazioni)** Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, qualora, in corso di esecuzione, a causa del corrispondente aumento dei beneficiari del servizio, di necessità di potenziamento del servizio e/o situazioni emergenziali, si rendesse necessario incrementare il numero o la dimensione degli interventi di cui al presente capitolato, agli stessi patti e condizioni determinate in sede di aggiudicazione e senza altre modifiche sostanziali degli elementi essenziali del contratto. Il valore dell'incremento delle prestazioni richiesto non potrà in ogni caso eccedere il limite massimo del 30 per cento dell'importo contrattuale iniziale. Tale importo è computato ai fini della determinazione del valore globale dell'appalto;
- 2) **(Quinto d'obbligo)** Qualora, in corso di esecuzione, si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni rese, fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 12, l'aggiudicatario è tenuto ad assoggettarsi agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto. A titolo esemplificativo e non esaustivo, le circostanze imprevedibili e sopravvenute che consentono alla stazione appaltante lo “*jus variandi*” ossia il potere di modificare unilateralmente il rapporto contrattuale possono ricondursi all'aumento del numero di beneficiari del servizio o degli interventi personalizzati o mutamenti di contesto che possono determinare un incremento delle prestazioni non facilmente programmabile o prevedibile. Tale prestazione aggiuntiva non è computata ai fini del calcolo del valore complessivo del contratto sottraendosi, di conseguenza, alla previsione di cui all'art. 35, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 (*T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, Sent. N. 284 del 10/02/2020*);
- 3) **(Rinnovo)** L'appalto è rinnovabile per una durata massima pari a quella dell'appalto iniziale, alle medesime condizioni, per un importo di € 856.607,46, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata prima della scadenza del contratto originario;
- 4) **(Revisione dei prezzi)** La revisione dei prezzi è effettuabile solo in occasione dell'eventuale rinnovo dell'appalto. Trattandosi di appalto con prevalenza del costo della manodopera, la revisione dei prezzi terrà conto, per le sole voci di costo relative al personale e limitatamente ai relativi monti ore previsti dal presente capitolato, delle variazioni di costo del lavoro derivanti da



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

eventuale rinnovo del C.C.N.L. di categoria o da intervenuto scatto retributivo previsto nell'ambito di un CCNL previgente.

- 5) **(Proroga tecnica)** La durata del contratto potrà essere estesa, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, per un periodo massimo di sei mesi. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. Il valore stimato di tale opzione è di **€ 342.642,98** IVA sulle componenti assoggettate esclusa. Tale importo è computato ai fini della determinazione del valore globale dell'appalto.

Art. 10 – I Controlli dell’Amministrazione comunale

La Direzione Servizi Sociali può effettuare controlli e sopralluoghi con le modalità che riterrà più opportune, al fine di verificare la conformità del servizio fornito dall’aggiudicatario rispetto a quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto. In questo caso il soggetto aggiudicatario è obbligato a fornire al personale incaricato dei controlli, tutta la collaborazione necessaria, consentendo agli stessi, in ogni momento, il libero accesso ai locali d’interesse, fornendo tutti i chiarimenti necessari e la relativa documentazione. Per ciascuna verifica è redatto apposito verbale a firma del rappresentante del soggetto gestore e del direttore dell’esecuzione o di altra persona del Comune incaricata allo scopo.

Art. 11 - Report attività svolte

Ai fini del controllo e della verifica delle prestazioni rese, il soggetto aggiudicatario trasmette alla Direzione Servizi Sociali, a cadenza trimestrale, in corrispondenza della fatturazione, e comunque ogni qual volta richiesto dal Rup o dal direttore dell’esecuzione, con nota debitamente sottoscritta dal legale rappresentante che attesti la regolarità e veridicità delle informazioni trasmesse, un report dell’attività svolta in cui devono essere riportate le seguenti informazioni:

- 1) i dati relativi ai beneficiari in carico al servizio nel periodo di riferimento (presentati anche per nuclei familiari, genere e classi di età), in cui siano riportati almeno il numero e la tipologia delle prestazioni rese e delle misure attivate, nonché i costi sostenuti per l’attivazione delle misure;
- 2) in generale, tutti i dati e le informazioni che permettano il monitoraggio dell’intervento.

Nel report periodico dovrà essere sviluppata un’analisi sintetica dell’andamento del servizio, con particolare riferimento alla dimensione quantitativa e qualitativa delle prestazioni rese.

Alla conclusione del servizio l’impresa aggiudicataria dovrà produrre un report analitico sugli aspetti oggetto dei report periodici e corredata da un’analisi delle problematiche e criticità riscontrate, con eventuali proposte di miglioramento.

Articolo 12 - Debiti informativi

Per debito informativo si intende l’insieme delle informazioni che il Gestore deve rendere al Comune come indicato nel presente capitolato e nelle disposizioni (ordini di servizio) impartite dal RUP o dal





UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

Direttore dell'esecuzione del contratto. Pertanto, il soggetto aggiudicatario si obbliga a trasmettere i report di cui all'articolo 11 secondo la tempistica prevista.

Art. 13 – Sospensione delle prestazioni

In tutti i casi in cui ricorrono circostanze speciali e imprevedibili che impediscono in via temporanea che le prestazioni oggetto del presente capitolato procedano utilmente a regola d'arte e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il R.U.P. può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento del gestore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione della prestazione stessa, nonché dello stato di avanzamento delle prestazioni la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continue senza eccessivi oneri.

La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti, ovvero per disposizioni di legge (a titolo esemplificativo e non esaustivo in caso di blocco totale delle attività determinato da disposizioni governative). Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva del contratto, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità. Se il Comune si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione del contratto.

Art. 14 - Obblighi e responsabilità del soggetto aggiudicatario

Il soggetto aggiudicatario si obbliga:

- a) a rispettare gli standard qualitativi del servizio;
- b) ad eseguire i servizi di cui al presente capitolato con diligenza;
- c) a comunicare al Comune, su richiesta del responsabile unico del procedimento e/o del direttore dell'esecuzione dell'appalto, con nota sottoscritta dal legale rappresentante, la tipologia dei rapporti di lavoro intercorrenti fra il soggetto aggiudicatario stesso e il personale utilizzato per la gestione del servizio con la relativa documentazione;
- d) ad impiegare personale adeguatamente formato ed aggiornato;
- e) ad adottare, anche attraverso l'azione dei propri operatori, comportamenti atti a garantire il pieno rispetto della dignità e dei diritti degli utenti;
- f) a predisporre, per ciascun beneficiario, una cartella costantemente aggiornata ove dovrà essere raccolta la relativa documentazione. Nel periodo di validità del contratto, il gestore s'impegna a predisporre, nel rispetto delle norme della privacy, tale cartella personale anche in formato elettronico;
- g) rispettare gli obblighi di comunicazione del Programma

Il personale impiegato dovrà essere fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà e moralità. Il Comune, si riserva il diritto di contestare al gestore l'inidoneità operativo-comportamentale e/o



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

l'operato di uno o più operatori. In tal caso il soggetto aggiudicatario dovrà garantire i dovuti interventi anche mediante la sostituzione dell'operatore/i contestati.

Il soggetto aggiudicatario è direttamente responsabile di eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone, cose e/o materiali che risultassero causati per responsabilità dell'aggiudicatario medesimo o dei beneficiari del servizio, anche nel caso di danni prodotti da negligenza e da non corretto espletamento dei servizi di cui al presente capitolato e/o utilizzo dei beni mobili e immobili assegnati. In ogni caso l'aggiudicatario dovrà provvedere tempestivamente e a proprie spese al risarcimento dei danni causati a beni od oggetti e alla riparazione e sostituzione delle parti o strutture deteriorate.

Art. 15 - Personale

Per la realizzazione degli interventi di cui al presente capitolato, l'aggiudicatario metterà a disposizione le figure professionali indicate secondo l'inquadramento contrattuale previsto dai CC.NN.LL. di riferimento dell'aggiudicatario.

L'aggiudicatario è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

Il Gestore è obbligato altresì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del capitolato, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo di lavoro applicabile e ogni altro adempimento sul rapporto di lavoro secondo le leggi e i contratti di categoria in vigore.

In linea con quanto previsto dalla *"Guida alla considerazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici"* della Commissione europea - Direzione generale per l'Occupazione, gli affari sociali e le pari opportunità e Direzione generale del Mercato interno e dei servizi pubblicata nell'ottobre 2010, il mancato rispetto dei minimi salariali ovvero il pagamento da parte del gestore dei compensi agli operatori mensilmente ovvero secondo le modalità previste dal CCNL di riferimento per più di tre volte in un anno o un ritardo nel pagamento degli emolumenti da parte del gestore può comportare la risoluzione di diritto del contratto.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento invita per iscritto il gestore a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine, l'Amministrazione comunale provvederà al pagamento, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute al gestore. I pagamenti eseguiti sono provvisti dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati. Il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

nell'esecuzione del contratto, sono trattenute dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate è disposto direttamente a favore degli enti previdenziali e assicurativi.

Art. 16 – Trattamento dei dati personali

Il soggetto aggiudicatario è responsabile esclusivo del proprio personale ed è tenuto ad attivare modalità e forme di controllo adeguate a garantire il rispetto della normativa sulla privacy.

Si impegna, secondo le regole e modalità previste nel Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679 del 27 aprile 2016 (G.D.P.R.) nonché del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 (“*Codice in materia di protezione dei dati personali*”), con particolare riferimento ai dati personali relativi agli utenti seguiti, affinché se stesso e il proprio personale non diffonda/comunichi/ceda informazioni inerenti gli utenti di cui possano venire in possesso nel corso del servizio nel rispetto dei principi deontologici e professionali propri delle professioni di aiuto alla persona, e delle norme in materia di segreto professionale.

Si impegna altresì a rispettare e ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni che il Comune di Firenze impartirà in ordine alla citata normativa per garantire la protezione dei dati. Prima dell'inizio del servizio il gestore dovrà fornire il nominativo del responsabile della tenuta dei dati personali di cui sopra. In mancanza dell'indicazione di tale nominativo si intenderà responsabile privacy il rappresentante legale del gestore.

In esecuzione del presente capitolato e del relativo atto di nomina a responsabile, il gestore e gli altri soggetti eventualmente individuati si impegnano a osservare le disposizioni in esse indicate. In conseguenza di quanto sopra il gestore diviene, per gli effetti delle normative sopra citate, responsabile esterno del trattamento dei dati personali connessi all'attività svolta e ne acquisisce le derivanti responsabilità.

Art. 17 – Responsabilità in materia di sicurezza

Il gestore, nella persona del legale rappresentante, ha la funzione e la qualifica di datore di lavoro del personale che utilizza. A tal fine, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 81/08, dovrà adottare tutte le misure necessarie previste dall'art. 26 del medesimo decreto legislativo (Obblighi connessi ai contratti d'appalto), senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata al Comune appaltante a qualsiasi titolo. Il gestore sarà responsabile, pertanto, della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale ivi compresi eventuali volontari e figure assimilabili e dei danni causati a terzi in dipendenza del servizio affidato con esonero di ogni responsabilità e rivalsa nei confronti del comune.

Il gestore si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori e nello specifico si impegna:

- a) ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal d.lgs. n. 81/2008, in materia di sicurezza e igiene del lavoro diretta alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e ad esigere dal proprio personale il rispetto di tale normativa;
- b) a predisporre il Documento di Valutazione dei Rischi, ove previsto;



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

- c) ad assicurare durante tutto lo svolgimento del servizio la presenza contemporanea di personale con formazione specifica in tema di antincendio, di rischio e di pronto soccorso, attestata da idonea documentazione da custodire in loco ed esibire in caso di controllo da parte del Comune;
- d) a provvedere alla informazione, formazione e addestramento di tutto il personale sull'utilizzo in sicurezza delle attrezzature e dei mezzi utilizzati nel servizio;
- e) ad essere in regola con tutti gli adempimenti e le norme previste dal d.lgs. 81/2008 se e quando obbligatorie e di aver effettuato le comunicazioni agli Istituti, previste dal decreto stesso, dell'avvenuta nomina del Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione, della nomina dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, se esercitata.

Il gestore e il personale da esso dipendente devono attenersi al rispetto di tutte le disposizioni, procedure e direttive di carattere generale e speciale emanate dal Comune di Firenze, rese note attraverso comunicazioni scritte, ovvero quelle appositamente emesse per il proprio personale dall'Aggiudicatario. Si conviene al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo.

Il Comune è pertanto esonerato:

- a) da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale dei soggetti gestori per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio;
- b) da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere agli utenti del servizio e a terzi durante il periodo di svolgimento dei servizi di cui sono destinatari, all'interno e all'esterno delle strutture messe a disposizione del progetto dai soggetti attuatori.

Art. 18 - Polizze assicurative

Il soggetto aggiudicatario deve garantire la regolare copertura assicurativa per il personale dipendente contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle prestazioni inerenti il servizio, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, che sono a totale carico del gestore con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune di Firenze e di ogni indennizzo.

In particolare, il gestore è tenuto ad attivare una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi dedicata ai rischi derivanti dalla gestione del presente servizio, di durata non inferiore alla durata dell'appalto, ovvero a stipulare uno o più atti aggiuntivi a polizze esistenti finalizzati a garantire la copertura del servizio di cui al presente capitolato. Tale polizza (se non presente in polizze esistenti):

1. deve prevedere massimali RCT per sinistro non inferiori a € 2.000.000,00 "unico"; max RCO con € 2.000.000,00 per sinistro con il limite di € 500.000,00 per ogni dipendente infortunato;
2. deve coprire anche danni cagionati a terzi compresi gli utenti del servizio, con dolo e colpa grave del proprio personale a qualsiasi titolo coinvolto nella realizzazione del servizio, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività;
3. deve essere considerato terzo il Comune di Firenze, i suoi amministratori e dipendenti/collaboratori.

Nel caso tale polizza preveda scoperti e/o franchigie per sinistro, queste non possono essere in alcun modo opposte al Comune o al terzo danneggiato e devono rimanere esclusivamente a carico del gestore.

Il gestore deve, inoltre, segnalare immediatamente al Comune di Firenze, con nota scritta e protocollata, tutte le situazioni che possano ingenerare pericolo all'incolumità di terzi che si siano verificate durante lo svolgimento delle attività, nonché qualsiasi tipo di infortunio verificatosi.



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

Il gestore deve stipulare le polizze assicurative, per un periodo pari alla durata del contratto stesso, provvedendo al rinnovo nel caso di proroga, fornendo copia della quietanza di rinnovo.

Nella polizza deve essere prevista espressamente la rinuncia all'azione di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice nei confronti del Comune di Firenze, dei suoi amministratori e dei dipendenti per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività del presente contratto.

Art. 19 - Comunicazioni

Il soggetto aggiudicatario ha l'obbligo di comunicare al Comune di Firenze ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, e ogni mutamento inerente all'Amministrazione e/o rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà del Comune di Firenze di risolvere in tale ipotesi il contratto. Qualora l'erogazione del servizio non sia possibile nei termini previsti dal capitolato, per documentate cause di forza maggiore o eccezionali non imputabili al soggetto aggiudicatario, quest'ultimo deve sempre darne preventiva e tempestiva comunicazione al Comune di Firenze mettendo a disposizione tutti gli elementi necessari al fine dell'accertamento dell'effettiva impossibilità materiale di dare corso all'esecuzione dell'appalto e per le valutazioni del caso e le conseguenti decisioni, anche in merito all'applicazione delle eventuali penalità. Laggiudicatario deve tempestivamente comunicare ogni e qualsiasi evento che ritardi e/o impedisca parzialmente o totalmente l'esecuzione dei compiti previsti nel presente capitolato.

Art. 20 – Rischi da interferenze inerenti alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nel presente appalto non sussiste l'esistenza di "interferenza", da intendersi come circostanza in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del Comune di Firenze e quello del gestore che operano nella stessa sede. Ne consegue, pertanto, l'inesistenza dell'obbligo, a carico del Comune di Firenze, di redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze).

Art. 21 – Esecuzione anticipata del contratto.

Nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e della relativa stipula del contratto, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di chiedere, ai sensi della disciplina transitoria di cui all'art. 8, comma 1, lett. a) del D. L. 76/2020 convertito con modifiche dalla Legge 11/09/2020 n. 120, l'esecuzione anticipata del contratto. Costituisce clausola risolutiva espressa del contratto l'avvenuto annullamento da parte del TAR dell'affidamento del servizio. Il gestore nulla ha da pretendere nel caso in cui l'aggiudicazione sia annullata dal competente TAR, fatto salvo il diritto alla remunerazione delle prestazioni effettuate.

Nel caso in cui il Comune decida di affidare l'esecuzione anticipata del contratto ed intervenga l'annullamento da parte del TAR dell'aggiudicazione definitiva e la stessa sentenza preveda, direttamente o indirettamente, la necessità di procedere alla stipula di contratto con nuovo soggetto, la durata del contratto con quest'ultimo decorrerà dalla notifica della sentenza del TAR e, quindi, dalla



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

risoluzione del contratto di esecuzione anticipata. Il nuovo contratto si concluderà in ogni caso il 30/11/2023.

Il nuovo contratto sarà approvato con apposita determinazione del RUP, previa verifica della effettiva disponibilità finanziaria e parere del responsabile dei servizi finanziari che attesti la relativa copertura finanziaria del maggior onere.

Art. 22 - Dipendenti delle P.A. – Divieti.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 - ter del decreto legislativo n. 165/2001, il gestore – sottoscrivendo il presente capitolato - attesta e dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del Comune committente, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei propri confronti.

Art. 23 – Protocollo di legalità. Dichiarazioni del Gestore

In virtù dell'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, il cui schema è stato approvato dalla Giunta Comunale di Firenze con Deliberazione n. 347 del 16/07/2019 e sottoscritta in data 10/10/2019 dal Comune e dalla Prefettura di Firenze, il contratto di cui al presente appalto conterrà le seguenti clausole obbligatorie, alla cui accettazione l'aggiudicatario si impegna:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui all'intesa per la legalità sottoscritta il 10/10/2019 dalla stazione appaltante con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente le informazioni interdittive di cui all'art. 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in occasione della prima erogazione utile.

Clausola n. 3



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave o reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale. A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave: I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria; II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.

Art. 24 - Estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento.

Gli obblighi di comportamento previsti dal Regolamento comunale recante il “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze” approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 26/01/2021 pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze all’indirizzo: <https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-disposizioni-generali/atti-generali>; ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, vengono estesi, per quanto compatibili ai collaboratori a qualsiasi titolo del gestore. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione da parte dei collaboratori del contraente del suindicato “Regolamento”.

Art. 25 - Procedimento di contestazione dell'inadempimento – penali

I servizi oggetto dell'appalto devono essere eseguiti secondo le modalità indicate nel presente capitolato e nella proposta tecnica presentata in sede di gara. In caso di divergenza fra le modalità di svolgimento dei servizi e le modalità specificate nel presente capitolato, il Comune di Firenze provvederà alla formale contestazione per iscritto, con PEC indirizzata al legale rappresentante del soggetto aggiudicatario che ha commesso l'inadempienza. Questo potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano al Comune di Firenze nel termine sopra indicato ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giustificare l'inadempienza, saranno applicate all'aggiudicatario inadempiente, le seguenti penali:

Tabella: Casi di inadempienza

Inadempienza	Penalità in euro
Mancata sostituzione entro 3 giorni degli operatori assenti (per ogni giorno di ritardo)	€ 25,00
Mancato adeguamento delle anomalie riscontrate dal DEC e dal RUP sull'esecuzione del servizio e delle prestazioni di cui all'art. 5 (per ogni settimana di ritardo)	€ 200,00
Violazione di uno degli obblighi previsti all'art. 14 (per ciascuna violazione)	€ 500,00



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

Violazione delle disposizioni in materia di personale di cui all'art. 15 accertate dalle autorità competenti e di natura tale da non comportare la risoluzione del contratto (per ciascuna violazione)	€ 200,00
Violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui all'art. 16 (per ciascuna violazione)	€ 200,00
Violazione delle disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 17 accertate dalle autorità competenti e di natura tale da non comportare la risoluzione del contratto (per ciascuna violazione)	€ 300,00

Nel caso in cui nell'arco di 30 giorni la stessa tipologia di inadempienza dovesse verificarsi più di una volta, a partire dalla seconda sanzione gli importi previsti nella sopra riportata tabella saranno raddoppiati.

Il Comune di Firenze, oltre all'applicazione della penale, potrà richiedere il rimborso delle eventuali spese sostenute a causa del disservizio. È fatta salva in ogni caso la facoltà di risolvere il contratto secondo quanto previsto dal successivo articolo, oltre alla richiesta di risarcimento danni.

Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese saranno recuperati mediante ritenuta diretta sui corrispettivi maturati, oppure, in mancanza di crediti o loro insufficienza, mediante escussione della cauzione.

Art. 26 – Risoluzione di diritto – clausola risolutiva espressa

Il Comune di Firenze intenderà risolto di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile e dell'art. 108 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, escludendo qualsiasi pretesa di indennizzo sia da parte del gestore che dai suoi eventuali aventi diritto, nei seguenti casi:

- a) Violazione da parte dei collaboratori del soggetto contraente del Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 26/01/2021;
- b) Attribuzione di incarichi per il triennio successivo alla cessazione del rapporto a ex dipendenti del Comune di Firenze o dei Comuni in cui hanno sede le strutture, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni nei propri confronti;
- c) Qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Firenze le informazioni interdittive di cui all'art. 91 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- d) In caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale. A tal fine si considerano in ogni caso inadempimenti gravi:



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

1. la violazione di norme che hanno comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'Autorità Giudiziaria;
 2. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
 3. l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati;
- e) Mancata comunicazione tempestiva al Comune e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti;
- f) Mancato rispetto delle clausole contenute nel protocollo di legalità siglato fra la Prefettura di Firenze e i Comuni della Provincia di Firenze;
- g) Il gestore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 del Codice; e il gestore avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
- h) Il contratto non doveva essere stipulato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice;
- i) Nei confronti del gestore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- j) Nei confronti del gestore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice;
- k) Qualora il gestore non assolva gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari;
- l) Il mancato rispetto degli importi minimi salariali corrisposti al personale dipendente ovvero il mancato pagamento degli stipendi o altri emolumenti agli operatori del presente contratto entro 90 giorni o ritardi superiori a 30 giorni ripetuti per più di tre volte;
- m) Quando l'ammontare delle penali contestate e applicate al gestore abbia superato il 15% dell'importo complessivo del contratto;
- n) Cessione dell'azienda o del contratto, non ottemperando a quanto previsto dall'art. 106 del Codice;
- o) Mancato rispetto delle norme in materia di lavoro o previdenziale;
- p) Affidamento di subappalto in violazione dell'art. 105 del Codice;
- q) Perdita dei requisiti soggettivi e oggettivi che consentano il regolare svolgimento del contratto;
- r) Liquidazione, fallimento e avvio di procedure concorsuali;

Quando il direttore dell'esecuzione del contratto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte del gestore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto al gestore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti al gestore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il gestore abbia risposto, il comune su proposta del RUP dichiara risolto il contratto.



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

Qualora, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza del gestore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali il gestore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con il gestore, qualora l'inadempimento permanga, il comune risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto, il gestore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Il gestore rinuncia a ogni richiesta di danni indiretti e conseguenti e di mancato guadagno.

Art. 27 – Recesso dal contratto da parte del Comune di Firenze

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia), il Comune di Firenze può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione al gestore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali il comune prende in consegna i servizi e verifica la regolarità dei servizi effettuati.

Art. 28 – Assoggettamenti fiscali

I corrispettivi stabiliti saranno soggetti alle disposizioni di cui alle norme fiscali vigenti. Ogni onere fiscale resterà a carico del gestore. Le spese del contratto e consequenziali sono a carico del gestore.

Art. 29 - Cessione del credito.

L'eventuale cessione del credito derivante dal presente appalto dovrà essere preventivamente autorizzata dagli Uffici comunali competenti, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento di Contabilità dell'Ente. L'autorizzazione alla cessione è comunque limitata alla durata del contratto relativo al presente appalto. Per eventuali proroghe o rinnovi contrattuali dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione alla cessione del credito.

Art. 30 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto, in caso contrario il presente appalto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 art. 3 della normativa suddetta. L'Amministrazione comunale verificherà, in occasione di ogni pagamento nei confronti del soggetto aggiudicatario e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte della stessa degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.



UNIONE EUROPEA

Fondi Strutturali e di Investimento Europei

Art. 31 - Definizione delle controversie

La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal Codice del Processo Amministrativo approvato dal D. Lgs. 104/2010. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al TAR Toscana, sede di Firenze, Via Ricasoli 40, tel. 055 267301, nei termini indicati dall'art.120 del citato D. Lgs. Ai sensi dell'art. 209 del D. Lgs. 50/2016, si dà atto che il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso articolo è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 32 - Norme transitorie e finali

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente capitolato si fa esplicito rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia, alle disposizioni contenute nel Codice civile e nei regolamenti dell'Ente.

L'Amministrazione comunale, con il presente affidamento, si ritiene comunque esonerata da qualsiasi responsabilità connessa con l'espletamento del servizio.

